

Pubblicato il 08/02/2025

N. 00095/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 00022/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 22 del 2025, proposto da

Monte Raitiello S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Cadeddu, Jacopo Nardelli, Francesco Ciampa, Camilla Triboldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Regione Basilicata, non costituita in giudizio;

*nei confronti*

Comune di Muro Lucano, Comune di Bella, Comune di Baragiano, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

- della determinazione dirigenziale n. 23BE.2024/D.01577 del 6 novembre 2024 della Regione Basilicata – Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia, avente ad oggetto “Determinazione di rettifica della Determina D.D.23BE.2024/D.01165 del 05/09/2024 recante ‘Apposizione

del vincolo preordinato all'esproprio sui beni interessati dalla realizzazione delle opere di progetto. Concessione della proroga di fine dei lavori di costruzione del progetto autorizzato con DGR 1415 del 23/10/2012"; nonché

- di qualunque altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusa per quanto occorrer possa la nota prot. U.0253566.20-11-32024.23BE.h.13:36 con cui la Regione Basilicata - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia ha trasmesso a Monte Raitiello S.r.l. la determinazione dirigenziale n. 23BE.2024/D.01577 in data 20 novembre 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 23/1/2025, è stata impugnata la determina della Regione Basilicata, specificata in epigrafe, con la quale è stata disposta la "rettifica" della precedente determina, D.D.23BE.2024/D.01165 del 5/9/2024 (*"Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni interessati dalla realizzazione delle opere di progetto. Concessione della proroga di fine dei lavori di costruzione del progetto autorizzato con D.G.R. 1415 del 23/10/2012"*), nella parte in cui quest'ultima ha disposto l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio anche sulle particelle catastali n. 46, del foglio di mappa n. 79 e n. 136 del foglio di mappa n. 86, in quanto appartenenti al demanio civico comunale (del Comune di Muro Lucano).

1.1. Il ricorso è affidato a plurimi motivi, deducanti tra l'altro la violazione dell'art. 21-*nonies* della L. n. 241/1990 (dovendosi qualificare l'atto di rettifica

come un provvedimento di autotutela), dell'art. 7 della L. n. 241/1990 (per omessa comunicazione di avvio del procedimento di autotutela), nonché dell'art. 4 del D.P.R. n. 327/2001 (tenuto conto che detta disposizione non prevede l'inespropriabilità *tout court* dei terreni gravati da uso civico).

2. Nessuna delle parti intime si è costituita in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 5/2/2025 la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso a verbale della possibilità adozione di una sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm..

4. Il ricorso è fondato nei sensi appresso specificati.

Va condiviso il primo motivo di gravame, in quanto il provvedimento di *de quo* - invero sostanzialmente inquadrabile, a dispetto del *nomen* (rettifica), nel perimetro dell'autotutela amministrativa, tenuto conto che con esso l'Amministrazione, in adesione ad un sollecito del Comune di Muro Lucano a ciò espressamente diretto, ha ritenuto di emendare un (presunto) vizio di legittimità affliggente l'originaria determinazione di apposizione del vincolo (consistente nell'intervenuto assoggettamento al vincolo espropriativo anche delle ridette particelle gravate da usi civici comunali) - è stato adottato in violazione degli artt. 7 e 21-*nonies* della L. n. 241/1990, stante l'omissione del doveroso adempimento tanto della comunicazione di avvio del relativo procedimento in favore della società ricorrente, quanto del prescritto apprezzamento dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio del potere di autotutela (da condurre in comparazione con i contrapposti interessi, pubblici e privati, connessi alla conservazione dell'originario assetto).

Parimenti condivisibile è il terzo motivo di ricorso, autonomamente conducente allo sfavorevole scrutinio dell'impugnato provvedimento, in quanto l'art. 4 del D.P.R. n. 327/2001 non prevede il divieto assoluto di assoggettare ad espropriazione beni gravati da uso civico, invero contemplando espressamente, al comma 1-*bis*, tale eventualità qualora "*l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico*" (dovendosi tenere in considerazione anche quanto previsto dal successivo comma 1-ter, in

punto di compatibilità degli usi civici con gli elettrodotti afferenti alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali); valutazione, in specie, del tutto assente nel provvedimento *sub indice* e vieppiù necessaria anche nell'ottica della necessaria comparazione tra gli interessi in rilievo (richiesta, nella specie, dall'art. 21-*nonies* cit.).

5. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va accolto nei sensi esposti con assorbimento di ogni altra censura e, per l'effetto, va disposto l'annullamento del provvedimento impugnato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi esposti in parte motiva.

Condanna la Regione Basilicata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, da quantificarsi nella somma di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Paolo Mariano**

**IL PRESIDENTE**  
**Fabio Donadono**

IL SEGRETARIO

